



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 56
del 30.12.2014 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. MODIFICA QUOTA FISSA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Su proposta del Sindaco
Su redazione del Segretario Comunale**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 119 D.Lgs. 152/2006, esprimente il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, che, con la precipua finalità del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. 152/2006, prevede che le autorità competenti tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica (effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006) e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga», e che prevede, altresì, l'attuazione di politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE, nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 154 D.Lgs. 152/2006, che attribuisce la natura di corrispettivo del servizio idrico integrato alla tariffa relativa, con riferimento a tutte le componenti, e che prevede, in particolare, che la medesima debba essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, oltre che di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga», ed ai sensi del quale, in particolare:

- il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149 comma 1 lettera d) D.Lgs. 152/2006, predispose la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10 comma 14 lettera d) D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, trasmettendola per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 4);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito (comma 5);

VISTA la L. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che ha istituito, nel novero delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, quella competente, fra l'altro, per il gas ed il sistema idrico, e con particolare riferimento all'articolo 2 comma 12 lettera e) che attribuisce alla detta autorità, fra l'altro, le funzioni di stabilire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;

VISTO ancora, il detto articolo 2 comma 12, che attribuisce altresì all'autorità la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio, nonché il compito di verificare la conformità ai detti criteri delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate;

VISTO, ancora, il detto articolo 2 comma 12, ai sensi del quale l'autorità si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 2 comma 17 L. 481/1995, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della

deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

VISTO l'articolo 21 comma 19 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che ha disposto il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già di competenza dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla predetta L. 481/1995;

VISTO l'articolo 17 comma 2 L. 319/1976, come sostituito dall'articolo 2 comma 3 D.L. 79/1995, convertito, con modificazioni dalla L. 172/1995, che attribuiva al CIPE la determinazione dei criteri, dei parametri e dei limiti per la determinazione e per l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, e che prevedeva che, in conformità ai predetti parametri, criteri e limiti, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, potessero elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, con la finalità di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate;

VISTO l'articolo 10 comma 28 D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, che, in sede di interpretazione autentica dell'articolo 23-bis D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, e s.m.i., ha disposto la cessazione del regime transitorio di cui al citato articolo 2 D.L. 79/1995;

DATO ATTO CHE, in forza della cessazione del regime transitorio, vengono meno i criteri e le limitazioni stabilite in forza delle deliberazioni del CIPE;

DATO ATTO CHE l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR indica l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che il soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali il programma degli interventi (che, ai sensi dell'articolo 149 comma 3 D.Lgs.152/2006, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo), le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio ed al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, il piano economico-finanziario (che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati);

DATO ATTO CHE, ai sensi della facoltà prevista dall'articolo 148 comma 5 D. Lgs. 152/2006, il Comune di Voltaggio, incluso in territorio della Comunità Montana e di popolazione inferiore a mille abitanti, ha deciso, per propria opzione di natura strategica, il mantenimento della gestione diretta in capo al Comune, previa richiesta di consenso alla Autorità d'ambito competente ATO 6 Alessandrino, relativamente all'integralità del Servizio Idrico Integrato comunale, costituito dai servizi dell'acquedotto, della fognatura, della depurazione, comprendenti i relativi impianti appartenenti al demanio idrico del Comune non ha, ad oggi, provveduto all'approntamento del piano economico finanziario, condizione necessaria per l'eventuale modificazione delle tariffe del Servizio idrico integrato, come sopra;

DATO ATTO CHE, pertanto, in sede di deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014, in materia di tariffe relative alle entrate extratributarie, sono state confermate, in relazione al servizio idrico integrato, le tariffe nelle misure vigenti;

DATO ATTO CHE, al contrario, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, il Comune di Voltaggio intende, con decorrenza relativa alla prima fatturazione del servizio successiva alla presente deliberazione, operare revisione della parametrizzazione della quota fissa, determinata, in ultimo, ai sensi della deliberazione G.C. n. 54/2009 in data 26.08.2009, finalizzata ad un riequilibrio del carico fra l'utenza costituita dai soggetti residenti e da quelli non residenti ripristinando il rapporto da 6 a 3 Quota non residente/ quota residente;

DATO ATTO CHE, in forza del citato articolo 10 comma 28 D.L. 78/2011, la cessazione del regime transitorio circa i poteri di determinazione tariffaria in capo al CIPE comporta la decadenza dei limiti,

in merito alla parametrizzazione della quota fissa fra soggetti residenti e soggetti non residenti, di cui alla deliberazione CIPE 131 del 19.12.2001;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta modifica limitata alla parametrizzazione della quota fissa, senza modifica delle tariffe connesse al consumo, e, in ogni caso, comporta invarianza del carico nei confronti dell'utenza;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, con riguardo alle tariffe a carico dell'utenza del servizio idrico integrato, a fare data dalla fatturazione successiva al presente provvedimento, la quota fissa del servizio acquedotto come segue: a) quota fissa a carico dei soggetti residenti EURO 15,00; b) quota fissa a carico dei soggetti non residenti: EURO 45,00;
2. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole***

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole** :*
favorevole

F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Michele BISIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Gian Carlo RAPETTI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **21/08/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **05/09/2015** Dalla Residenza Comunale, li **21/08/2015**.

IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)